

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

CR.2015. 0059864
del 16/12/2015

Agli Uffici tecnici dei comuni colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012

INVIATO TRAMITE PEC



Oggetto: ulteriori indicazioni operative per la gestione delle polizze fideiussorie per gli anticipi di cui all'art. 8 comma 1bis delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e paragrafo 14.3 delle Linee guida.

Gentili Comuni,

come noto, con ordinanza n. 44 del 29/03/2013 il Commissario ha previsto la possibilità per i beneficiari dei contributi per la ricostruzione di poter richiedere degli anticipi a favore delle imprese esecutrici dei lavori a fronte del deposito di una polizza fideiussoria.

A seguito di tale previsione sono state fornite, con nota CR/2014/44609 del 16/12/2014, indicazioni operative circa le modalità di deposito di tali titoli e, in particolare, è stato specificato che tali polizze sarebbero state depositate presso i Comuni e dagli stessi gestite, in quanto destinatari della delega conferita dal Commissario con riferimento all'intera procedura per la concessione dei contributi attraverso MUDE. La ricezione e gestione di dette polizze implica anche la verifica della correttezza e ricevibilità delle stesse, nonché la loro corretta custodia.

Da alcuni quesiti e segnalazioni pervenute è emerso che potrebbe risultare opportuno segnalare alcune indicazioni operative in merito alle tipologie di verifiche da effettuare quando vengono depositati tali titoli.

1) *Polizze assicurative:* al ricevimento di una polizza, oltre alla verifica della corrispondenza del testo al fac-simile fornito dal Commissario, è determinante verificare il soggetto emittente la polizza. Infatti, qualora le stesse siano emesse da Società Assicuratrici, occorre controllare che la Società sia iscritta all'elenco IVASS

consultando l'Albo delle imprese al seguente sito <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>.

2) *Polizze emesse da intermediari finanziari*: qualora invece si ricevano polizze emesse da intermediari finanziari, occorre verificare che l'intermediario stesso sia iscritto all'elenco speciale della Banca d'Italia ex art. 107. Attenzione, gli intermediari iscritti unicamente nell'elenco generale ex art. 106, **non** possono prestare garanzie per gli enti pubblici; pertanto, tali polizze **non** possono essere accettate.

Al fine di operare una puntuale verifica, occorre consultare il sito della Banca d'Italia al seguente link <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#> cliccare in alto a sinistra su "Intermediari/albi", digitare il nome della società nel campo DENOMINAZIONE e cliccare nella colonna DATA INIZIO sull'ultima iscrizione in ordine cronologico. A questo punto se si apre la scheda ANAGRAFICA dell'intermediario con i dati principali significa che la società è iscritta all'albo generale della Banca d'Italia, ma per verificare se è iscritto all'elenco accettabile quali pubbliche amministrazioni (ex art. 107 TUB), bisogna cliccare sulla scheda ALBI e verificare che ci sia la dicitura **ELENCO SPECIALE EX ART.107 TUB ANTE D.LGS 141/10.**

Stante il fatto che la normativa è in fase di continua evoluzione, maggiori ed aggiornati dettagli sono rinvenibili sul sito della Banca d'Italia ai seguenti link <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html#intermediari-finanziari> <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/index.html>, che si consiglia di consultare periodicamente.

Qualora ad oggi si risulti in possesso di polizze emesse da intermediari non abilitati, occorrerà contattare le imprese e richiedere di sostituire la polizza depositata con altra polizza emessa da soggetto abilitato. Qualora l'impresa si rifiutasse o fosse impossibilitata a sostituire la polizza, si provvederà a recuperare l'importo erogato come anticipazione con il primo SAL utile.

In caso di sostituzione della polizza intervenuta a lavori già iniziati, l'importo della nuova polizza può essere eventualmente rivisto al ribasso, ovvero a copertura dei lavori ancora da eseguire.

Un'ulteriore attenzione deve essere prestata alle firme in calce alla polizza. La polizza può essere depositata e firmata in cartaceo o anche digitalmente.

Nel caso di firma in digitale (spesso intesa come scannerizzazione della firma cartacea e pertanto non supportata da apposito certificato) qualora nella polizza non sia chiaramente riportata la dicitura "*La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e s.m.. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 235 del*

30.12.2010. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cinpa.gov.it), mediante accessoseguono indicazioni per la verifica digitale della firma..." occorre chiedere una apposita appendice alla polizza dove chi firma, dichiara di aver apposto la firma digitalmente riportando i riferimenti di cui sopra.

Inoltre, dalla ricezione di questa nota, si suggerisce di acquisire insieme alla polizza anche la procura alla firma o l'autodichiarazione del soggetto corredata da copia del documento di identità in cui il soggetto firmatario dichiara di essere autorizzato ad impegnare la Compagnia assicurativa/Istituto bancario/Società di intermediazione finanziaria in forza della procura rilasciata da, il.

Si allega alla presente anche il fac simile di polizza aggiornato ripubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna in calce all'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti,

Stefano Bonaccini

